



Contributo Confasal in sede di **11° Commissione Lavoro del Senato della Repubblica**
per l'audizione sull'Atto comunitario COM (2016) 128definitivo (Distacco dei lavoratori)

Con riferimento alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE, la Confasal

- Esprime condivisione alle modifiche proposte, con particolare attenzione al principio della *parità di trattamento, alle norme sui distacchi superiori ai 24 mesi, sulle norme di retribuzione relative alle prestazioni transfrontaliere e ai subappalti, sulle condizioni adottate dalle agenzie interinali*;
- ribadisce la condivisione con la direttiva stessa in merito al diritto fondamentale di ogni lavoratore a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, nel rispetto dei tempi di riposo e delle ferie annuali retribuite;
- auspica il principio della *"parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso posto"* e il recepimento di norme previdenziali omogenee e condivise. In tal senso è importante il favore espresso dalla Confederazione europea dell'edilizia, che rappresenta le PMI nel settore delle costruzioni, (oltre il 42% del totale dei lavoratori distaccati);
- condivide le posizioni espresse dalla **CES**, con particolare riferimento alle seguenti osservazioni:
 - o è indispensabile la completa parità di trattamento nel paese ospitante;
 - o occorre una migliore integrazione dei sistemi complementari per quanto riguarda la previdenza sociale;
 - o i Servizi per l'Impiego devono essere rafforzati e coordinati nel contesto del quadro EURES (European Employment Services Servizi europei per l'impiego), dove le parti sociali devono essere consultate e coinvolte; nello specifico, si fa riferimento alla Agenzia Nazionale per la Politiche Attive del Lavoro-ANPAL e all'istituendo Consiglio di Vigilanza;
 - o per tutta la durata della missione presso un'impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d'occupazione dei lavoratori interinali devono essere le stesse di quelle applicate ai lavoratori dipendenti della stessa impresa utilizzatrice.
 - o Occorre, inoltre, che La Commissione preveda, nel regolamento sulla mobilità, l'inclusione dei contratti collettivi settoriali e dei contratti collettivi aziendali vigenti nel nostro Paese.

In attesa della soluzione di alcune carenze legislative che ostacolano la realizzazione del principio per cui a "lavoro uguale corrispondono eguali salario e protezione sociale", si attende che la Commissione occupazione e affari sociali del Parlamento europeo avvii il *progetto sul dumping sociale nell'Unione europea*.

La Confasal:

- auspica una persuasiva azione di mediazione per il superamento delle posizioni contrarie alla proposta UE di modifica in questione assunte da *Business Europe, dai rappresentanti dei datori di*

lavoro del settore metalmeccanico, dalla Confederazione europea dei quadri, dall'Unione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese, dal settore Agenzie interinali;

- richiama l'esigenza espressa dalla Federazione Europea dei costruttori e dei lavoratori del legno, sulla necessità di ripristinare il principio fondamentale della "parità di trattamento" e di contrastare le numerose organizzazioni imprenditoriali *che persistono nel favorire le disparità fra lavoratori come strumento per garantire ad alcune imprese un vantaggio sulla concorrenza;*
- esprime preoccupazione riguardo la "lettera comune" dei nove Stati membri con richiesta di rinvio del riesame della direttiva in questione e di mantenimento delle differenze retributive nonché per la posizione del Primo Ministro Cameron avverso l'accesso ai benefici sociali del sistema del welfare del Regno Unito per chi non abbia risieduto e contribuito nel Paese per lungo tempo.

Si attende, tuttavia, che le condizioni contrattuali collettive, dopo la riforma in questione, saranno finalmente applicate anche ai lavoratori distaccati in ogni settore dell'economia. La retribuzione, oltre alle tariffe minime salariali, potrà così comprendere indennità, bonus o altri vantaggi; di conseguenza, i subappaltatori nazionali e quelli transfrontalieri dovranno garantire ai loro lavoratori lo stesso trattamento economico concesso dal contraente principale, così come le agenzie di lavoro interinale che distaccano lavoratori all'estero saranno tenute ad applicare le norme di riferimento nazionali.

Roma, 12.4.2016

